

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/220 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 2017**

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India («l'inchiesta iniziale»).
- (3) Nel settembre 2015 le misure antidumping sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 ⁽⁴⁾ della Commissione, in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (4) Il dazio antidumping attualmente applicabile alle importazioni provenienti da Venus Wire Industries Pvt. Ltd è pari al 9,4 % (margine di dumping attualmente applicabile del 12,4 % meno un dazio compensativo del 3 %) e quello applicabile ai prodotti di Garg Inox Ltd è pari all'8,4 % (margine di dumping attualmente applicabile dell'11,8 % meno un dazio compensativo del 3,4 %). Il dazio antidumping attualmente applicabile alle importazioni provenienti dai produttori esportatori indiani che non hanno collaborato all'inchiesta iniziale è pari al 12,5 % (margine di dumping del 16,2 % meno un dazio compensativo del 3,7 %).

1.2. Domanda di riesame intermedio parziale

- (5) Alla Commissione sono pervenute due domande di riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore, limitate all'esame del dumping.
- (6) Una delle domande di riesame è stata presentata da Venus («Venus»), un gruppo di produttori esportatori dell'India («il paese interessato»). Il gruppo Venus è costituito dalle società Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd, Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd e dall'importatore collegato Venus Edelstahl GmbH.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GUL 240 del 7.9.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GUL 298 dell'8.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione, del 1° settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GUL 228 del 2.9.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento di base.

- (7) Un'altra domanda di riesame è stata presentata da Garg Inox Ltd («Garg»), un produttore esportatore indiano. Venus e Garg sono denominati collettivamente «i richiedenti».
- (8) I richiedenti hanno sostenuto nelle loro domande che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure sono cambiate e che tale mutamento ha un carattere duraturo. I richiedenti hanno fornito elementi di prova che dimostrano che il mantenimento delle misure al livello attuale non è non più necessario per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3. Apertura del riesame intermedio parziale

- (9) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame delle pratiche di dumping per quanto concerne i richiedenti, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato l'11 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, limitato all'esame delle pratiche di dumping per quanto concerne i richiedenti.

1.4. Inchiesta

- (10) Per ottenere le informazioni necessarie all'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario ai produttori esportatori oggetto dell'inchiesta e ha ricevuto la loro risposta entro il termine prestabilito.
- (11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. In conformità all'articolo 16 del regolamento di base sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

— Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra, India,

— Precision Metals, Mumbai, Maharashtra, India,

— Hindustan Inox. Ltd, Mumbai, Maharashtra, India,

— Venus Edelstahl GmbH, Hagen, Germania,

e

— Garg Inox Ltd, Bahadurgarh, Haryana, India.

- (12) Su richiesta di Venus, il 26 luglio 2016 ha avuto luogo un'audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (13) L'inchiesta sul livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (14) Il prodotto oggetto del riesame è definito come fili di acciaio inossidabile contenenti, in peso:
- una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma inferiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma inferiore al 22 %,
 - una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma inferiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma inferiore al 6 %,

originari dell'India e attualmente classificati con i codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 («il prodotto in esame»).

⁽¹⁾ GU C 411 dell'11.12.2015, pag. 4.

2.2. Prodotto simile

- (15) L'inchiesta di riesame ha confermato che i fili di acciaio inossidabile definiti nel considerando 14, fabbricati dai richiedenti e venduti sul mercato interno, hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e gli stessi impieghi di base del prodotto in esame esportato nell'Unione.
- (16) La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (17) In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se il mutamento di circostanze addotto dai richiedenti potesse essere considerato di carattere duraturo.

Venus

- (18) Si ricorda che nell'inchiesta iniziale è stato applicato l'articolo 18 del regolamento di base per determinare il costo di produzione e calcolare il margine di dumping per quanto riguarda Venus. Ciò era dovuto al fatto che le informazioni concernenti i gradi dell'acciaio erano state considerate inattendibili, non essendo possibile garantire una tracciabilità precisa secondo i singoli gradi dell'acciaio in tutte le fasi del processo di produzione.
- (19) Nella domanda di riesame Venus ha sostenuto che nei suoi sistemi di contabilità e di gestione dell'inventario erano stati apportati cambiamenti. Gli elementi di prova ottenuti e verificati durante l'inchiesta hanno dimostrato che Venus ha inserito nel suo sistema di gestione dell'inventario, tramite un nuovo software, controlli che consentono alla società di rilevare i singoli gradi dell'acciaio durante tutto il processo di produzione. Questi controlli hanno eliminato il rischio di discrepanze a livello dei singoli gradi dell'acciaio. La distribuzione della materia prima di base secondo i gradi dell'acciaio che è stata dichiarata può quindi essere considerata affidabile per determinare i costi e i prezzi di vendita dei singoli tipi di prodotto, che hanno un impatto sul costo di produzione del prodotto in esame e sul calcolo del margine di dumping. È improbabile che la circostanza qui descritta possa cambiare in un futuro prossimo in modo tale da incidere su questi risultati.
- (20) In base a ciò, la Commissione ha concluso che il mutamento delle circostanze è di carattere duraturo per quanto riguarda Venus.

Garg

- (21) Nell'inchiesta iniziale Garg aveva spedito un volume considerevole di esportazioni tramite un importatore collegato nell'Unione. Dato che la sua affiliata nell'Unione è stata chiusa, la società ha sostenuto che la relazione tra le due entità non esisteva più e che ciò comportava un mutamento significativo nei calcoli del margine di dumping, perché non era più necessario costruire i prezzi all'esportazione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
- (22) L'inchiesta ha confermato la chiusura della società affiliata nell'Unione. In base a ciò, la Commissione ha concluso che il mutamento delle circostanze è di carattere duraturo per quanto riguarda Garg.

4. DUMPING

a) Introduzione

- (23) Come spiegato di seguito, riguardo alla società Garg sono emerse varie questioni che hanno indotto la Commissione a prendere in considerazione l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) La verifica in loco presso la Garg ha rivelato che la società aveva pagato commissioni sulle transazioni di esportazione verso il suo ex importatore collegato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame intermedio, ma aveva omesso di dichiararle nella risposta al questionario.

- (25) Con lettera del 30 maggio 2016 la Commissione ha informato Garg della sua intenzione di utilizzare, per il motivo indicato al considerando 24, i dati disponibili riguardo a tali commissioni, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (26) Il 15 giugno 2016 la società ha presentato osservazioni in merito all'intenzione della Commissione di ricorrere ai dati disponibili, ammettendo che per alcune transazioni le commissioni non erano state dichiarate ed ha convenuto che i dati disponibili potessero quindi essere utilizzati per determinare l'importo delle commissioni.
- (27) La Commissione ha esaminato queste osservazioni e ha concluso che la società non ha contestato il motivo indicato al considerando 24. In conformità dell'articolo 18 del regolamento di base la Commissione ha quindi utilizzato nel calcolo del margine di dumping i dati più attendibili a disposizione riguardo alle commissioni.
- b) Valore normale
- (28) La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno fosse rappresentativo per i richiedenti, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se, per ciascun richiedente, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno sono risultate rappresentative per i richiedenti.
- (29) La Commissione ha poi individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione per ciascun richiedente.
- (30) Successivamente la Commissione ha esaminato se le vendite di ciascun richiedente sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto all'esportazione nell'Unione fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
- (31) La Commissione ha constatato che per Garg la maggior parte dei tipi di prodotto era rappresentativa. Per quanto riguarda Venus, erano rappresentativi solo alcuni tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto che non erano rappresentativi la Commissione ha proceduto nel modo indicato nei considerando 36 e 37.
- (32) La Commissione ha successivamente definito la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive sul mercato interno ai fini del calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (33) Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che tali vendite siano remunerative o meno, se:
- il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
 - se la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (34) Nel caso in questione il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (35) Il valore normale è il prezzo effettivo sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, se:
- il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
 - la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

- (36) In seguito ai suddetti esami il valore normale per ciascuno dei richiedenti è stato calcolato come media ponderata delle loro vendite remunerative, eccetto nei casi in cui, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state effettuate vendite di un tipo del prodotto simile o tali vendite riguardavano quantitativi insufficienti, oppure nei casi in cui un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, e la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (37) Il valore normale è stato costruito sommando i seguenti elementi al costo medio di produzione del prodotto simile del richiedente interessato durante il periodo dell'inchiesta di riesame:
- la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute da ciascun richiedente per le vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame; e
 - la media ponderata degli utili realizzati da ciascun richiedente con le vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.
- Il costo di produzione è stato soggetto ad adeguamenti, se necessario.
- c) Prezzo all'esportazione
- (38) Venus ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite una società collegata operante come importatore.
- (39) Nei casi in cui il prodotto in esame è stato esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (40) Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, adeguati per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, e con un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Sono state utilizzate le SGAV dell'importatore collegato e, a causa dell'inattendibilità del margine di profitto dell'importatore collegato e in mancanza di informazioni sul profitto di un importatore non collegato nella presente inchiesta, si è ricorsi alla percentuale di profitto applicata nell'inchiesta iniziale, cioè il 5 %.
- (41) Per quanto riguarda Garg, tutte le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti e quindi la Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per le vendite del prodotto in esame nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- d) Confronto
- (42) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei richiedenti a livello franco fabbrica.
- (43) Se giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (44) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto, movimentazione e carico, delle spese accessorie, degli oneri relativi all'importazione, dei costi del credito, delle spese bancarie e delle commissioni. Per quanto concerne Garg, la Commissione ha utilizzato i dati più attendibili a disposizione riguardo all'importo delle commissioni sulle esportazioni nell'Unione.
- e) Margine di dumping
- (45) Per i produttori esportatori la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

- (46) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping di Venus, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 9,9 % e quella di Garg è del 19,2 %.
- (47) Dato che il margine di dumping riveduto di Garg è più elevato di quello per tutte le altre società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha deciso di rivedere anche il margine di dumping per tali società fissandolo al livello del margine di dumping di Garg, che è ora il margine più elevato di tutte le società che hanno collaborato.

5. MISURE ANTIDUMPING

- (48) Venus, Gard e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva modificare le aliquote del dazio applicabili a Venus e Garg e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (49) Dopo la comunicazione delle conclusioni uno dei produttori esportatori ha contestato la diversità del metodo di calcolo rispetto a quello applicato nell'inchiesta iniziale. Il produttore esportatore ha sostenuto che i) la Commissione aveva riclassificato alcuni tipi del prodotto in esame rispetto all'inchiesta iniziale, ii) la Commissione aveva utilizzato un metodo di ripartizione dei costi diverso da quello impiegato nell'inchiesta iniziale, in contrasto con l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, e che iii) l'esclusione di alcuni gradi dell'acciaio dal calcolo del margine di dumping non era giustificata.
- (50) La Commissione ha deciso di adeguare la classificazione di alcuni tipi del prodotto in esame e del prodotto simile in gruppi di tipi di prodotto per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto sulla base delle caratteristiche fisiche di questi prodotti. Le caratteristiche fisiche non giustificavano la classificazione effettuata dal produttore esportatore stesso. La classificazione precisa delle caratteristiche del prodotto in esame è necessaria in quanto consente una classificazione precisa nell'ambito dei tipi di prodotto. Questo adeguamento non concerne i «metodi» di cui all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base bensì la corretta determinazione del valore normale sulla base dei dati raccolti e verificati durante la presente inchiesta. Di conseguenza esso non costituisce un cambiamento di metodo. Tale argomentazione deve quindi essere respinta.
- (51) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per la determinazione definitiva dei costi di produzione e il calcolo del margine di dumping per detto produttore esportatore. Il produttore esportatore ha sostenuto che le circostanze erano cambiate per quanto riguarda un elemento costitutivo del calcolo del dumping, cioè il costo di produzione, e che tale mutamento era di carattere duraturo. Si ricorda che nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva utilizzato i dati disponibili per determinare il costo delle materie prime. La modifica apportata nella presente inchiesta consiste essenzialmente nella decisione della Commissione di utilizzare i dati relativi ai costi delle materie prime del produttore esportatore. Ciò non rappresenta un cambiamento di metodo. Tuttavia, anche se il metodo di calcolo attualmente utilizzato dovesse essere considerato un cambiamento di metodo, lo scopo dell'attuale inchiesta di riesame è stabilire nuovi risultati in seguito al mutamento delle circostanze per quanto riguarda un elemento costitutivo del calcolo del dumping, cioè il costo di produzione. Il fatto che l'argomentazione dello stesso produttore esportatore relativa al mutamento di circostanze sia stata accettata avrebbe giustificato un cambiamento di metodo. Il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto seguire il metodo di ripartizione dei costi di trasformazione che era stato utilizzato nell'inchiesta iniziale. Questo metodo di ripartizione è stato tuttavia applicato in specifiche circostanze di utilizzo dei dati disponibili per la determinazione del costo di produzione. Dato che nella presente inchiesta la Commissione utilizza i dati del produttore esportatore, essa ha potuto applicare un metodo di ripartizione appropriato, il che non è stato possibile nell'inchiesta iniziale a causa dell'utilizzo dei dati disponibili. Inoltre, il metodo proposto dal produttore esportatore è stato stabilito esclusivamente ai fini della presente inchiesta antidumping, non rispecchiava le procedure contabili utilizzate tradizionalmente, non poteva essere applicato all'intera produzione della società e non rifletteva correttamente i fattori di costo per la produzione del prodotto in esame e del prodotto simile. In conformità all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di ricorrere a una ripartizione basata sul valore aggiunto al costo delle materie prime durante il processo di fabbricazione, che è diversa dalla ripartizione basata sul volume d'affari e neutralizza la forte incidenza che il costo delle materie prime può avere sul volume d'affari di ciascun tipo di prodotto.
- (52) Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che, nel calcolo del costo di produzione, la Commissione ha erroneamente ignorato alcuni quantitativi di acciaio acquistati. Il tipo di materie prime utilizzato è un criterio di classificazione del prodotto in esame per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto. Per calcolare il costo delle materie prime per ciascun tipo di prodotto venduto dalla società, la Commissione si è basata sulla contabilità dei costi che corrispondevano alle specifiche richieste dalla

classificazione del prodotto in esame e che potevano essere collegati direttamente alle vendite dichiarate dalla società nell'ambito di tale classificazione. Non è stato ritenuto coerente né ragionevole raggruppare le materie prime a un livello diverso, come proposto dalla società. Di conseguenza l'argomentazione deve essere respinta.

- (53) L'altro produttore esportatore ha sostenuto che la nuova inchiesta antiassorbimento è l'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio attuale e, conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe utilizzare lo stesso metodo impiegato nella nuova inchiesta antiassorbimento. Ciò vale in particolare per quanto riguarda i) il calcolo di un costo di produzione unico per ciascun tipo del prodotto in esame e del prodotto simile, indipendentemente dal fatto che sia venduto sul mercato interno o sui mercati di esportazione e ii) l'adeguamento della classificazione dei diversi tipi di prodotto in gruppi con caratteristiche simili per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto, per tener conto di uno specifico tipo di prodotto e dell'esclusione di alcuni gruppi di tipi di prodotto specifici della società.
- (54) L'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio al livello attuale è l'inchiesta iniziale. La nuova inchiesta antiassorbimento non ha modificato l'aliquota del dazio per detto produttore esportatore. L'argomentazione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto utilizzare lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta antiassorbimento va pertanto respinta.
- (55) Nell'inchiesta iniziale il costo di produzione di detto produttore esportatore era basato sui costi di produzione degli altri produttori esportatori che hanno collaborato, senza operare distinzioni tra i prodotti venduti sul mercato interno e quelli venduti sui mercati di esportazione. L'affermazione secondo cui la Commissione ha applicato un metodo diverso da quello impiegato nell'inchiesta iniziale calcolando un costo di produzione unico per ciascun tipo di prodotto, indipendentemente dalla sua vendita sul mercato interno o sui mercati di esportazione, è quindi infondata e l'argomentazione va respinta.
- (56) Per quanto riguarda l'adeguamento dei gruppi di tipi di prodotto per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto, la Commissione ha deciso di definire con maggiore precisione l'entità di un tipo di prodotto sulla base delle sue caratteristiche fisiche. Durante la visita di verifica il produttore esportatore ha spiegato che questo tipo era venduto in un mercato di nicchia e aveva un costo di produzione comparabile a quello di altri prodotti dello stesso gruppo di tipi di prodotto ma prezzi nettamente più elevati. La Commissione ha concluso che c'è stata un'incidenza sui prezzi e sulla loro comparabilità e che era giustificato un adeguamento per le caratteristiche fisiche, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. La classificazione precisa delle caratteristiche del prodotto in esame è necessaria in quanto consente una classificazione precisa nell'ambito dei tipi di prodotto e un confronto preciso. Questo adeguamento non costituisce perciò un cambiamento di metodo e l'argomentazione va pertanto respinta.
- (57) In seguito alla comunicazione delle conclusioni il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento verso l'alto del prezzo all'esportazione per quanto riguarda i crediti legati al regime di restituzione del dazio e al regime del mercato mirato e una detrazione per i costi del credito nel calcolo del valore normale. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, tuttavia, un adeguamento per gli oneri all'importazione può essere applicato, se giustificato, solo al valore normale e non al prezzo all'esportazione. Per quanto riguarda la richiesta di un adeguamento del valore normale costruito per i costi del credito, va notato che tale adeguamento è previsto all'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base soltanto se il valore normale è determinato sulla base dei prezzi applicati e non quando, in assenza di questi prezzi, il valore normale viene costruito. Di conseguenza le due argomentazioni devono essere respinte.
- (58) La Commissione ha accettato le argomentazioni di detto produttore esportatore relative all'esclusione di alcuni gruppi di tipi di prodotto specifici della società e a vari errori materiali riguardanti la doppia dichiarazione di una detrazione, un adeguamento delle scorte e la chiave di ripartizione dei costi di trasformazione. L'accettazione di queste argomentazioni ha comportato una diminuzione del margine di dumping di detto produttore esportatore.
- (59) Dopo la comunicazione delle conclusioni Eurofer ha affermato che le informazioni dettagliate disponibili nella versione non riservata del fascicolo erano troppo limitate per poter fornire osservazioni significative sull'inchiesta, ma nonostante ciò ha approvato le conclusioni della Commissione.
- (60) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni di natura riservata o che sono fornite a titolo riservato dalle parti interessate da un'inchiesta devono essere trattate come tali. Dato che i produttori esportatori hanno fornito una sintesi non riservata delle informazioni riservate che consente una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato, la Commissione ha respinto tale argomentazione.
- (61) Il margine di dumping e l'aliquota del dazio riveduti sono stati comunicati alle parti interessate. Dopo l'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive i due produttori esportatori hanno ribadito le loro precedenti osservazioni.

- (62) In seguito all'inchiesta di riesame, l'aliquota del dazio antidumping riveduto che sarebbe applicabile alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Venus ammonta al 6,9 % (il margine di dumping del 9,9 % meno il dazio compensativo del 3 %).
- (63) L'aliquota del dazio antidumping riveduto che sarebbe applicabile alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Garg ammonta al 10,3 % (il margine di dumping del 13,7 % meno il dazio compensativo del 3,4 %).
- (64) Dato che il margine di dumping riveduto per Garg in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive non è più superiore al margine di dumping per tutte le altre società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale, il margine di dumping e l'aliquota del dazio per tutte le altre società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale non dovrebbero essere riveduti come indicato al considerando 47.
- (65) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483, è sostituita dalla tabella seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra	10,3	B931
KEI Industries Ltd, New Delhi	7,7	B925
Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra	0,0	B932
Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra	0,7	B933
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat	12,5	B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra	6,9	B777
Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B779
Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra	6,8	B780
Società elencate nell'allegato	8,4	cfr. allegato
Tutte le altre società, tranne quelle incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e quelle che hanno collaborato non incluse nel campione	16,2	B999

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome della società	Città	Codice addizionale TARIC
Amar Precision Wire Products Pvt. Ltd.	Satara, Maharashtra	B121
Bekaert Mukand Wire Industries	Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra	C189
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.	Mumbai, Maharashtra	C190
Bhansali Stainless Wire	Mumbai, Maharashtra	C191
Chandan Steel	Mumbai, Maharashtra	C192
Drawmet Wires	Bhiwadi, Rajasthan	C193
Jyoti Steel Industries Ltd.	Mumbai, Maharashtra	C194
Mukand Ltd.	Thane	C195
Panchmahal Steel Ltd.	Dist. Panchmahals, Gujarat	C196
Superon Schweisstechnik India Ltd.	Gurgaon, Haryana	B997